

**A. S. P. - PALERMO**  
U. R. P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico

★ 15 GIU. 2010 ★

Prot. n. 1576/URP

**ASP  
PALERMO**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 0584780629

**Direzione Sanitaria Aziendale**

Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo  
Telefono 091 703233/2060 - Fax 091 7032039  
EMAIL: [direzione@aspa.palermo.it](mailto:direzione@aspa.palermo.it)  
WEB: [www.aspa.palermo.it](http://www.aspa.palermo.it)

DATA 14/06/2010

PROT. N° 6674/DSA

CM1

**OGGETTO:** Comunicabilità a terzi per attività di investigazioni di dati contenuti nei referti medici di P.S. e/o cartelle cliniche.

→ p.c.


**Ai Direttori Medici PP.OO. Aziendali**  
**Ai Direttori Sanitari Aziendali (DIPARTIMENTI)**  
**Ai Responsabile U.O. URP**  
**LORO SEDI**

Per opportuna informazione ed uniformità di indirizzo, si trasmette parere legale in ordine all'oggetto.

Si forniscono di seguito gli elementi per il riferimento degli allegati citati:

- Prescrizione del Garante [ art. 154, 1 del codice ] 9 novembre 2005: [www.garante.privacy.it](http://www.garante.privacy.it);
  - Tribunale Civile di Cosenza Sezione 1 - sentenza n° 1048 del 18/6/07: [Massimario.it](http://Massimario.it).
- Si invita il Responsabile dell'U.O. URP, che legge per conoscenza, a provvedere alla pubblicazione sul sito web Aziendale dei suddetti riferimenti normativi.

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Anna Rita Martellano



ASP PALERMO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841300829

DIP.TO AA.GG. LEGGI E CONTENZIOSO

UFFICIO LEGALE - *Avv. Giorgio Li Vigni*  
90129 - Via Ippolito Pindemonte, 88  
Tel. 091/7033430 - Fax 091/7033437  
e-mail: *giorgio@vigni.it*  
90129 Via Pindemonte, 88, Palermo  
Telefono 091 7033430 - Fax 3437

REGIONE SICILIANA  
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  
Via G. Cusmano, 24 - Palermo  
Ufficio Provinciale, Casupola  
- 7 GIU 2010  
Prot. N. 2186/ute

Prot. 1154/LIV

Palermo, 03 GIU. 2010

Oggetto : richiesta di parere legale in ordine alla comunicabilità a terzi per attività di investigazioni di dati contenuti nei referti medici del pronto soccorso e/o nelle cartelle cliniche dell'Ospedale di Partinico .

E p.c. → Al Direttore Sanitario del P.O. di Partinico  
Al Direttore Sanitario  
SEDE

Perviene a quest'Ufficio Legale un' questione nelle vie brevi, in ordine alla possibilità di comunicare a terze società di investigazioni il contenuto dei dati sensibili sanitari contenuti nei referti o nelle cartelle cliniche dell'ospedale .

Al riguardo si ribadisce l'indirizzo assunto in merito a quest'Ufficio Legale e ben noto a tutti i presidi ospedalieri, per cui non è possibile in nessun caso comunicare a terzi i dati sensibili contenuti nelle cartelle cliniche se non altrimenti ledendo la privacy dei cittadini e/o utenti del SSN che hanno fruito di prestazioni di P.S. o di degenza presso la struttura ospedaliera, salvo altrimenti il consenso esplicito dell'interessato .

In questo senso si trasmettono in copia sia il report annuale del Garante sulla Privacy del 07/07/06 (c.d. relazione anno 2005), sia il documento del Garante del 09/11/2005 con cui si dettano le regole per l'espletamento dell'attività sanitaria ospedaliera in sintonia con le prescrizioni del Codice sulla Privacy ex D.Lgs. 196/03.

Ed invero, in entrambi i documenti risalta con nitore come debba essere prioritariamente tutelato il dato sensibile sanitario del ricoverato da terzi (v. in particolare il punto b) del documento 09/11/05, che individua nel destinatario del dato il solo utente o i suoi familiari e lo stesso si dice nel report del garante 07/11/06 che nega la comunicazione del dato sensibile ai vigili urbani o polizia stradale, a tutela delle ragioni di privacy degli utenti ricoverati).

E principio generale INFATTI che Cartelle cliniche, fascicoli personali e, in generale, documenti che contengono informazioni sullo stato di salute detenuti da un'amministrazione pubblica, possono essere

accessibili alle persone diverse dal "malato" solo se il diritto che si intende far valere in giudizio è di "pari rango", ossia dello stesso livello, di quello della persona cui si riferiscono i dati.

La comunicazione dei dati è giustificata e legittima solo se il diritto del richiedente rientra nella categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili (artt. 71, 92 e 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali). In ogni altra situazione prevale la tutela della riservatezza, della dignità e degli altri diritti fondamentali del malato.

Questi principi guida contenuti nel provvedimento generale E.Dlgs. 196/03 e s.m.i., adottato a seguito di numerosi quesiti e segnalazioni, con il quale l'Autorità Garante indica le regole e i limiti per prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti che contengono informazioni sanitarie da parte di persone diverse dal soggetto cui i dati si riferiscono.

I quesiti e le segnalazioni poste al Garante nel tempo hanno infatti riguardato, in particolare, le richieste di accesso rivolte ad amministrazioni pubbliche (per le quali l'Autorità ha ribadito l'applicabilità delle norme sulla trasparenza amministrativa), l'accesso alle cartelle cliniche detenute presso le strutture sanitarie e le richieste avanzate dai difensori ai sensi della normativa vigente.

Le informazioni sullo stato di salute e la vita sessuale - ha precisato nella sua pronuncia l'Autorità - sono oggetto, per la loro particolare delicatezza, di una speciale protezione. Il trattamento di queste informazioni, infatti, è vietato a livello internazionale e comunitario, ad eccezione di alcuni casi in cui è permesso per perseguire importanti finalità e con specifiche ed elevate garanzie. Lo stesso impianto, già recepito dalla legge sulla privacy, è stato confermato e rafforzato nel recente "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo n.196 del 30.6.2003), che entrerà in vigore il 1 gennaio 2004.

Per la valutazione del "pari rango", l'amministrazione o la struttura privata, alle quali venga richiesto l'accesso ai dati, devono far riferimento al diritto che la persona intende difendere in giudizio sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere.

Ove pertanto una struttura di investigazioni chieda accesso ai dati sensibili del referti di P.S., questi in linea di massima, in assenza di una esplicita e per iscritto autorizzazione in deroga dell'utente preventivamente informato, devono essere negati ai terzi investigatori richiedenti e ciò anche ove essi comunichino che detti dati devono servire per scopi giudiziari (che comunque devono essere precisamente indicati dal richiedente).

In tale ultimo caso, al fine di evitare di incorrere nel delitto di rivelazione di segreti d'Ufficio e/o comunque in esposti dei cittadini utenti del SSN al Garante, sarebbe opportuna innanzitutto la preventiva comunicazione al cittadino ricoverato, titolare del dato sensibile, per eventuale sua autorizzazione in deroga all'accesso dei terzi sui dati riservati in possesso dell'Ospedale e, comunque, chiedere alla struttura investigativa di essere autorizzata dal Giudice adito per poter avere accesso al dato sensibile.

Solo in tal caso, il diritto costituzionalmente garantito alla privacy della persona può essere superato da un altro valore costituzionalmente garantito quale quello della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.).

E sul bilanciamento fra i due valori costituzionalmente garantiti, si riporta il contenuto della nota dell'UFFICIO DEL GARANTE/ Newsletter 15 settembre 2003, n° 183 per cui:

"... Per la valutazione del "pari rango", l'amministrazione o la struttura privata, alle quali venga richiesto l'accesso ai dati, devono far riferimento al diritto che la persona intende difendere in giudizio... Ma occorre valutare, anche, che tutti i dati richiesti siano effettivamente "necessari" ... alla difesa di diritti equivalenti a quello della riservatezza e, nel caso, accogliere parzialmente la richiesta e comunicare solo le informazioni necessarie".

Ed ancora allo scopo si richiama il testo dell'art.11 del Codice Deontologico Medico per cui : "Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e nelle deroghe stabilite dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona".

Nelle superiori considerazioni il parere pro/veritate . Si chiede con l'occasione alla Direzione Sanitaria Aziendale di volerlo divulgare in uno ai suoi allegati, che anche si trasmettono, al fine di evitare il ripetersi di richieste pareri uguali (stesso oggetto al presente che si riscontra) in prosieguo .

Distinti saluti . .

(Avv. Giorgio L. Monti)

Il Responsabile  
Ufficio Legale  
(Avv. Salvatore Narbone)

Il Direttore del Dipartimento  
Affari Generali, Legali e del Contenzioso  
(Dr. Cosimo Matassa)